

Dialettica e continuità nelle *interpretationes* alle *Novellae* di Valentiniano III. Questioni di metodo

Paola Biavaschi

(Università degli Studi dell'Insubria, Varese-Como)

Il presente lavoro si pone come semplice contributo introduttivo, rappresenta il primo passo per l'analisi delle *Novellae* post-teodosiane all'interno del *Breviarium Alaricianum*¹: per questo si intende condurre un'analisi meramente preliminare di alcuni elementi, a mio parere, fondamentali, come, in particolare, la scelta delle costituzioni operata dai compilatori, con un confronto con le costituzioni scartate,

¹ In merito al *Breviarium*, si traccia qui una breve rassegna di riferimento utile per la presente pubblicazione M. CONRAT COHN, *Breviarium Alaricianum: Römisches Recht im Frankischen Reich in Systematischer Darstellung - Primary Source Edition*, Leipzig, 1903; K. ZEUMER, *Historia de la Legislación Visigoda*, Barcelona, 1944; J. GAUDEMET, *Le Bréviaire d'Alaric et les Epitome*, in *IRMAE*, 1, Milano, 1965, 30 ss.; J. GAUDEMET, *Code Théodosien et Bréviaire d'Alaric*, in *Études de droit romain*, Napoli, 1979; R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1990 (2a ed. Torino, 1991), su cui la recensione di A. D'ORS, Torino, 1990, in *IURA*, 41, 1990 (1993), 163 ss.; D. ROSSI, *Il sistema delle fonti normative nel Breviario Alariciano alla luce dell'interpretatio a CTh 1,4,3*, in *BIDR*, 96-97, 1993-1994 (pubbl.1997), 551 ss.; R. LAMBERTINI, *Concezione delle fonti giuridiche romane e tecnica compilatoria nel Breviario Alariciano*, in AA.VV., *Nozione formazione e interpretazione del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche F. Gallo*, vol. I, Napoli, 1997, 424 ss.; O. DILIBERTO, *L'età delle codificazioni. Le fonti del diritto nell'età del Dominato (IV-VI sec. d. C.)*, in AA.VV., *Restaurazione e destrutturazione nella tarda antichità*, in *Storia della società italiana*, vol. IV, Milano, 1999, 473; J. D. RODRÍGUEZ MARTÍN, *A Handbook for Alaric's Codification*, in *RIDA*, 56, 1999, 451 ss.; A.C. FERNANDEZ CÁNO, *Una explicación de la presencia de CTh.1.4.3 en la Lex Romana Wisigothorum*, in *Index*, 3, 2002, 289 ss.; D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. Bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, 166 ss.; M. BUENO, *El breviario de Alarico: ¿Fuente del derecho romano tardío o fuente del derecho visigodo?*, in *AARC*, Napoli, 2003, 629 ss.; D. LIEBS, *Zur Überlieferung und Entstehung des Breviarium Alaricianum - Breve sunto sulla tradizione e la formazione del Breviarium Alaricianum*, in *AARC* cit., 653 ss.; M. CARINI, *Aspetti della Lex Romana Visigothorum*, in *BIDR*, 101-102, 1998-1999 (pubbl. 2005), 577; R. LAMBERTINI, *Introduzione allo studio esegetico del diritto romano*, Bologna, 2006, 96 ss.; P. BIANCHI, *Iura-leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007, 113 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, 374 ss.; R. LAMBERTINI, *I caratteri del Breviarium Alaricianum*, Lezione tenuta a Napoli presso l'AIST il 29 aprile del 2008 (www.studitardoantichi.org/einfo2/file/Lambertini.pdf).

una valutazione di massima dei contenuti e, soprattutto, uno studio delle ragioni dell'inserimento dell'*interpretatio*, quando vi è, e della sua assenza, quando i compilatori hanno deciso di non aggiungerla (*interpretatio non eget*).

Le dodici, o meglio tredici², *Novellae* di Valentiniano conservate nella *Lex Romana Visigothorum* sono di per sé un terzo rispetto a tutte le Novelle dell'imperatore, successive alla pubblicazione del *Codex Theodosianus*, che ci sono state tramandate³: Appartengono tutte al periodo intercorrente tra il 444 e il 452 d.C., quindi a quello di maggiore, seppur sempre relativa, stabilità del regno di Valentiniano⁴ e di maggiore maturità e indipendenza dello stesso imperatore.

Appuntando la nostra attenzione sulle *interpretationes*⁵, esse sono state allegate alla maggioranza delle Novelle, nove, ma presentano caratteristiche molto diverse tra loro: redatte in un latino tutto sommato elementare, ma piacevole, si presentano in alcuni casi come brevi sunti della costituzione, spesso verbosa e retoricamente ampollosa, cui si riferiscono; in altri casi, circa la metà, l'*interpretatio* è molto estesa e, come avviene per quelle relative alle costituzioni del Codice Teodosiano (si pensi a C.Th. 9.15.1 e C.Th. 9.39.3), essa può intervenire, variando, modificando, aggiungendo rispetto al testo della cancelleria imperiale.

² Sul punto si veda il contributo introduttivo di F. COLOMBO, *Le interpretationes alle Novelle di Valentiniano III: testi e contesti*, pubblicato nel presente volume.

³ F. WIEACKER, *Zur Effektivität des Gesetzesrechts und der späten Antike*, in *Studi Donatuti*, vol. III, Milano, 1973, 1415 ss.

⁴ Nel 1988, M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI pubblicava un volumetto interamente dedicato alle Novelle di Valentiniano III, *Le novelle di Valentiniano III*, I. *Fonti*, Padova, 1988, cui si aggiungono due contributi di M. BIANCHINI, uno precedente e pubblicato negli Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in *AARC*, 4, Perugia, 1981, 283 (poi assorbito in *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008). Il secondo intervento, rivolto specificamente al tema che andiamo a trattare, è invece molto recente: M. BIANCHINI, *Sulla modalità di pubblicazione delle Novelle post-teodosiane*, in *Rivista di diritto romano*, 20, 2020, 211 ss. In questo contributo l'Autrice dà un giudizio *tranchant* sulla cancelleria occidentale del periodo in oggetto: "Nella *pars Occidentis*, la cancelleria dà prova di scarsa sensibilità e cultura giuridica, ma, soprattutto, dell'uso politico dello strumento normativo, in un contesto di debolezza del governo imperiale e dei condizionamenti che subisce da parte dei vari poteri forti concorrenti".

⁵ Esprimevo alcune idee compatibili con quanto stiamo percorrendo in *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Breviarium Alaricianum: il titolo De accusationibus et inscriptionibus*, in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali nei secoli IV-VIII*, II. *Le fonti*, Santarcangelo di Romagna, 2015, 111 ss. Sulle *interpretationes*, oltre agli imprescindibili lavori di Detlef Liebs (vd. altre note nella presente pubblicazione), anche J.F. MATTHEWS, *Interpreting the Interpretationes of the Breviarium*, in *Law, Society and Authority in Late Antiquity*, Oxford, 2001, 22 ss.; L. DI CINTIO, *Ancora sulle interpretationes*, in *Rivista di Diritto Romano*, 10, 2010, 1 ss.; EADEM, *L'interpretatio Visigothorum al Codex Theodosianus*, Milano, 2013.

Il presente lavoro intende iniziare a valutare la collocazione cronologica, le caratteristiche e i contenuti che le predette *interpretationes* vogliono commentare, spiegare o sottolineare, al fine di proporre delle congetture in merito alle motivazioni di tali scelte e alle influenze esterne.

Per un'analisi metodologicamente efficace delle *interpretationes* alle Novelle di Valentiniano III, ritengo sia doveroso prendere in considerazione quattro ordini di problemi. In primo luogo è necessario comprendere le ragioni della selezione dei compilatori della *lex Romana Visigothorum* e valutare se tale scelta va ritrovata nella tipologia di temi affrontati. Le Novelle di Valentiniano giunte a noi sono, infatti, trentasei⁶, mentre quelle selezionate nel *Breviarium* sono, come abbiamo avuto modo di accennare, una dozzina⁷, di cui nove recano un'*interpretatio*: non vi è dubbio, quindi, che la forbice dei compilatori sia stata severa, dal momento che solamente un terzo delle costituzioni post-teodosiane (da noi conosciute, tra l'altro) è stato inserito nella compilazione visigotica⁸.

Il secondo punto nodale riguarda la presenza o meno dell'*interpretatio* in coda alla Costituzione: è necessario comprendere quando e perché i compilatori abbiano deciso di accompagnare la singola legge con una spiegazione o con delle modifiche che tendano ad adeguare il contenuto di essa al diritto vigente nel regno visigoto; scopo fondamentale di un'indagine di questo genere è, infatti, indagare i margini di applicazione di questi provvedimenti nel contesto in cui le norme erano in vigore, ossia un mondo ontologicamente differente rispetto all'impero romano, seppur ridotto geograficamente, del V secolo d.C.

In terzo luogo, considerato quanto appena sottolineato, è necessario ricercare il motivo per cui, a pochi decenni di distanza dalla redazione dei provvedimenti, si sia sentita l'esigenza di aggiungere un'*interpretatio* anche solo esplicativa a testi redatti in Occidente tra il 444 e 452 d.C.: tra la redazione delle leggi e la pubblicazione del *Breviarium Alaricianum* era trascorso un lasso di tempo certamente carico di eventi dal punto di vista storico, ma comunque limitato.

Bisogna oltretutto considerare che non abbiamo contezza della data in cui sono state effettivamente redatte le *interpretationes* e quale sia esattamente la loro ge-

⁶ Per uno studio delle Novelle post-teodosiane, sempre essenziali le due edizioni critiche: G.F. HAENEL, *Corpus Legum ab imperatoribus Romanis ante Iustinianum latarum quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsia, 1857; P. M. MEYER – TH. MOMMSEN, *Leges Novellae ad Theodosianum pertinentes*, Berlin, 1905, oltre, naturalmente a TH. MOMMSEN, *Monumenta Germaniae Historica, Auctorum antiquissimorum*, tomus IX, vol. I, *Chronica minora saec. IV. V. VI. VII.*, Berlin, 1882, 490 ss.

⁷ Delle tredici costituzioni suddette, ben sei sono indirizzate ad *Albinus* (A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of the Later Roman Empire*, I-II-III, Cambridge, 1971–1992 – d'ora innanzi sarà denominata semplicemente *PLRE* – vol. II, 53), e quattro a *Firminus* (*PLRE*, II, 471 ss.), entrambi *praefecti praetorio*.

⁸ BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III* cit., 12.

nesi che, come è stato messo in luce dalla dottrina, potrebbe certamente essere almeno per una buona parte anteriore rispetto alla compilazione del 506 d.C. Vi è comunque ormai un generale consenso nell'identificare la Gallia o più ampiamente la zona sudoccidentale dell'Europa come luogo di formazione delle *interpretationes*⁹. Risulta molto arduo asserire che le Novelle fossero percepite come incomprendibili dal punto di vista giuridico o linguistico in un contesto profondamente romanizzato da molti secoli e in cui il crollo culturale e giuridico può essere stato notevole, sì, ma non certo desertificante ogni competenza, tanto più che le Novelle non presentano tecnicismi particolarmente elevati.

In ultimo, come è stato messo in evidenza in questo volume da Detlef Liebs, un punto fondamentale consiste, infatti, nel comprendere quale grado di indipendenza abbiano avuto tali *interpretationes* rispetto alla costituzione di riferimento, considerato anche il destino delle stesse, le quali soprattutto nell'Alto Medioevo furono considerate come un *corpus* a sé stante, molto utilizzato nell'ambito della prassi, in ragione anche della sua snellezza. Certamente esse furono consultate più delle costituzioni di riferimento, in quanto l'agilità di consultazione era senza dubbio molto maggiore.

Per quanto riguarda il primo punto, è evidente come sia necessario andare a visitare le tematiche che sono state selezionate dai compilatori, in modo da comprendere le ragioni della scelta. Gli argomenti trattati nelle *Novellae* conservate nella *Lex Romana Visigothorum* concernono una serie piuttosto variegata di argomenti: i compilatori hanno prestato attenzione al diritto di famiglia, alle successioni, che sono un tema su cui in generale i compilatori hanno dimostrato grande interesse, e anche ad alcune fattispecie penalistiche, in particolare se ne rammenta una, la Nov. 19 del 445 d.C., che tratta dell'omicidio, riportando un'ampia trattazione nella quale viene in particolare approfondito l'elemento soggettivo, con la distinzione tra l'omicidio doloso, quello preterintenzionale e quello compiuto per legittima difesa¹⁰.

⁹ LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien* cit., 166 ss., con bibliografia essenziale per approfondire il tema.

¹⁰ Nov. 19 DE HOMICIDIIS CASU FACTIS NECNE. Dd. nn. Impp. Theodosius et Valentinianus aa. Maximo v. inl. patricio. *Criminosos quidem aversamur omnes et praecipue humano cruore pollutos, quorum crescit audacia, cum impunitas per simplicia vel etiam personalia rescripta donatur. Nefas dictu: per ignorantiam facinora defensione vallamus? Sed quantum est, quod occupationibus nostris astutia plectendae subreptionis inludit, cum rescripta huiusmodi etiam viro inlustri quaestore nesciente procedant, quem custodem statuimus esse iustitiae qua nullum carere debet oraculum. 1. Merito ergo male usurpata prohibentes hac edictali lege sancimus, ut homicidii, quod tamen casibus inputaverit confessio supplicantis, non aliter indulgentia, nisi nostri numinis annotatione praestetur, quoniam rariora erunt facinora sub nostrum ventura iudicium, nec ulla nisi discussis rebus venia continget. 2. Postquam tamen ad cuiuscumque cognitoris tribunal annotatio nostra pervenerit, examinari fidem precum diligenter iubemus, ut, si homicidium vel casu vel vitandae mortis necessitate constituerit admissum, venia tribuatur orantibus, deprehensus vero in mendaciis ilico poena percussat.*

Altri argomenti sono il *ius sepulchrorum*¹¹, al fine di perseguire il diffuso feno-

His enim tantum volumus ignosci, in quorum lapsibus sola potest fortuna culpari. Homicidas autem in hominum caedem nefaria voluntate grassatos aliorumve capitalium criminum reos nec per annotationes nostras licebit absolvi. 3. Vir spectabilis magister scrinii, qui interdicta supplicantibus responsa praeberit, quinque librarum auri multam sacro aerario nostro cogatur inferre. Memorialis quoque cuiuslibet scrinii, qui adversum vetita rescriptum fuerit exsecutus, spoliatus militia quinquennii relegatione plectatur. Quod enim fas non est vel per adnotationes nostras nocentes mereri, multo magis vetamus rescriptis simplicibus impetrare, Maxime, parens karissime atque amantissime. 4. Inlustris itaque et praeclsa magnificentia tua necessariam humano generi sanctionem cunctorum notitiae publicari propositis iubebit edictis, ut salubria constituta nullus ignoret. Et manu divina: divinitas te servet per multos annos, parens Karissime atque amantissime. Dat. VI. id. dec. Romae, d. n. Valentiniano a. VI. et Nomo vc. cons. Proposita prid. id. dec. in foro Traiani, cons suprascriptis. A questa costituzione è stata aggiunta la seguente breve interpretatio: Lex ista praecipit, ut, si quis ad principem convolaverit adserens se casu homicidium perpetrasse – nam non voluntarie a se homicidium fuisse commissum – et si per supplicationem a rerum dominis veniam potuerit impetrare, a rectore provinciae ubi casus iste commissus est id specialiter debet inquiri et, si certa fuerit suggestio supplicantis, veniam mereatur obtentam. Ceterum si voluntarie habita discussione convictus fuerit homicidium commisisse, eandem poenam excipiat, quae de homicidiis legibus habetur expressa: impetrata non valeant et capitali sententia feriat. Reliqua constituta lex ipsa declarat.

¹¹ Nov. 33 DE SEPULCHRI VIOLATORIBUS. DD. nn. Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Albino II. praefecto praetorio et patricio. *Diligenter quidem legum veterum conditores prospexerunt miseris et post fata mortalibus, eorum, qui sepulcra violassent, capita persequendo. Sed quoniam noxiae mentes caeco semper in facinus furore rapiuntur, et se ad poenas dudum statutas existimant non teneri, necesse est severitatem novari, quam videmus hactenus impune contemptam. Quis enim nescit, quietos sollicitari funestis ausibus manes et horribilem violentiam defunctorum cineribus inferri? Luce palam sepulcra caeduntur, et quicquid religio vetat, in usum licentiae traxit sacrilega praesumptio. Finis malorum iam nec mortuis datur, in quorum supplicia constructio miserandae sedis eripitur. Scimus enim, nec vana fides est, solutas membris animas habere sensum, et in originem suam spiritum redire coelestem. Hoc libris veteris sapientiae, hoc religionis, quam veneramus et colimus, declaratur arcanis. Et licet occasus necessitatem mens divina non sentiat, amant tamen animae sedem corporum relictorum et nescio qua sorte rationis occultae sepulcri honore laetantur, cuius tanta permanet cunctis cura temporibus, ut videamus in hos usus sumptu nimio pretiosa montium metalla transferri operosasque moles censu laborante componi. Quod prudentium certe intelligentia recusaret, si nihil crederet esse post mortem. Nimis barbara est et vesana crudelitas munus extremum luce carentibus invidere et dirutis per inexpiabile crimen sepulcris monstrare caelo corporum reliquias humatorum. 1. Huius nefandi sceleris inter ceteros reos vehementior clericos querella persequitur, quos portentis talibus immorantes frequenter adspexit dies tristior. Ferro accincti vexant sepultos et obliti numinis coelo ac sideribus praesidentis cinerum contagione pollutas sacris altaribus manus inferunt, tanto in profundam caliginem conscientiae suae stupore demersi, ut reverendis audeant interesse mysteriis et post excidia funerum credant deum posse placari, quem nocentes precantur incassum, quem vita melior exorat. 2. Commissorum talium foeditatem, ne diutius tempora nostra maculentur, hac edictali lege damnamus. Quisquis igitur sepulcra, profundae violator quietis et lucis ipsius hostis effoderit, quisquis ex his quaelibet*

meno della violazione delle tombe¹², e altri profili criminali da perseguire come le malversazioni e la corruzione. Un argomento portante è anche quello del colonato e della gestione della terra, come approfondito in questo volume dal contributo di Boudewijn Sirks¹³. L'ultima costituzione, dal punto di vista cronologico è la Nov. 35, da collocarsi nel 452 d.C., e che ha ad oggetto principale il *iudicium episcopale*: tale costituzione presenta un'interpretatio addirittura più ampia rispetto al testo della legge di riferimento, anche perché si tratta di un provvedimento che potremmo definire *per saturam*, riguardante una molteplicità di temi (tra cui norme concernenti il matrimonio, il divorzio e il comportamento dei clerici), come

marmora vel saxa sustulerit, poenae mox habeatur obnoxius. 3. Servos colonosque in hoc facinore deprehensos duci protinus ad tormenta conveniet. Si de sua tantum fuerint temeritate confessi, luant commissa sanguine suo: si dominos inter supplicia nullo interrogante nexuerint, pariter puniantur. 4. Ingenui quoque, quos similis praesumptio reos fecerit, si fortasse plebeii et nullarum fuerint facultatum, poenas morte persolvant: splendorum autem vel dignitatibus noti bonorum suorum medietate multati, perpetua notentur infamia. 5. Clericos vero, quos tam diri operis constiterit auctores, dignos credimus maiore supplicio: vehementius enim coercendus est quem peccasse mireris, scelus omne gravius facit claritudo personae. Intolerandum, nimis execrabile, non ferendum induere nomen et titulum sanctitatis et abundare criminibus. Quisquis igitur ex hoc numero sepulcrorum violator extiterit, illico clerici nomen amittat et stilo proscriptionis addictus perpetua deportatione plectatur. Quod ita servari oportere censemus, ut nec ministris nec antistitibus sacrae religionis in tali causa statuamus esse parcendum. Facessant querelae: nullius innocentiam sauciamus, nocentes tantum lex nostra persequitur. 6. Sed quoniam plerumque statutis salubribus dissimulatione venalium iudicium negatur effectus, praesenti iubemus edicto, ut provinciae moderator adminiculo municipum fultus censuram nostrae legis exerceat. Et licet nemo reus possit fascibus ac securibus reluctari, si quis tamen extiterit sic superbus, sic impotens, sic rebellis, in cuius nequeat ire supplicium, amplissimas potestates directa relatione mox instruat, ne severitas iusta lenetur. 7. Quod si violatores sepulcri quos potuerit secundum formam sanctionis huius punire neglexerit vel de superioribus referre distulerit, facultatibus et honore privetur. 8. Cuius quisquis, sive adhuc in potestate positi sive privati, propter omissam poenam violatoris sepulcri voluerit accusator emergere, habeat liberam facultatem. Nec delatoris formidet invidiam, cum praemio magis dignus sit, qui se constanter inprobos odisse monstraverit, Albine parens karissime atque amantissime. 9. Inlustris et praecelsa magnificentia tua legem, quam pietatis et religionis amore concepimus, provinciis provinciarumque rectoribus celeriter innotescere propositis iubebit edictis, ut criminosis poena reddatur, innocenter viventibus gratulatio, pax sepultis. Dat. III. id. mart. Romae. Accepta VI. kal. april. Romae, Calepio vc. cons. Proposita in foro Traiani, VIII. Id. April. Antelata edicto Albin viri inlustris II. praefecti praetorio et patricii. (447 Mart. 13). Haec lex interpretatione non eget.

¹² F. DE VISSCHER, *Les peines sépulcrales*, in *Festschrift H. Lewald*, Bâle, 1953, 175 ss.; F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963, 253 ss., analizza a fondo la piaga della violazione dei sepolcri; A. PALMA, *Sepolcro e sepoltura (Dir. Rom.)*, in *ED*, 52, Milano, 1990, 1 ss.

¹³ B. SIRKS, *The Lex Romana Visigothorum and its Rendering of the Colonate*, nel presente volume. Si ricordi anche l'essenziale J. M. CARRIÉ, *Problèmes de la terre dans l'Antiquité Tardive: réalités archéologiques, structures agraires et normes juridiques*, in *AARC*, 2017, 5 ss.

del resto richiamato dal titolo esplicativo della rubrica *De episcopali iudicio et de diversis negotiis*¹⁴.

¹⁴ *Lex ista de diversis rebus multa constituit: sed in primis de clericis quod dictum est, ut nisi per compromissi vinculum iudicium episcopale non adeant, posteriori lege Maioriani abrogatum est. De reliquis praecepit, ut si quis laicus clericum sive in civili seu in criminali negotio per auctoritatem iudicis ad publicum provocaverit, pulsatus sine dilatione respondeat: episcopi etiam seu pro pervasione rei alicuius, sive pro quibuscumque gravibus iniuriis ad iudicium fuerint provocati. Licet in criminalibus causis per alium nulli liceat respondere, episcopis tamen et presbyteris hac lege praestatur, ut in talibus causis misso procuratore respondeant, sine dubio ut ad eos redeat sententia iudicati. In reliquis vero criminalibus causis, ubi de scelere persona convincenda est, suam in iudicio praesentiam exhibere procurent. Quod si tertio conventi per executores ad iudicium venire noluerint, sententiam excipiant contumacis. Clericus si aliquem lite pulsaverit, in foro illius, quem ad iudicium provocat, audiatur: si tamen pulsatus non adqueverit ad episcopi vel presbyteri venire iudicium. Quod si aliud fecerit ille qui pulsat, defensores causae ipsius taliter notari praecepit, ut ab omni officio et prosecutione causarum habeantur extranei. Nullum etiam originarium, inquilinum servum sive colonum ad clericatum officium iubet accedere neque in monasteriis recipi, ne per hanc occasionem debitam condicionem possint evadere. Nam nec corporatus civitatis alicuius, qui publicum servitium debet, nec curialis nec collegiatus clericus esse praesumat. Clericos quoque praecepit, ut negotiationes nullatenus exercere praesumant: quod si fecerint, velut alii negotiatores, a iudicibus emendentur. De corporibus namque publicis nullum fieri defensorem ecclesiae lex ista constituit. Quod si quis ex curia adqueverit, ut fiat defensor ecclesiae, noverit res suas omnes curiae aut illi corpori, unde discesserat, adplicandas et se ad servitium civitatis in suo corpore revocandum. Nam et iudicem et officium eius provinciae, si eos non revocaverint, gravi, sicut ipsa lex loquitur, poena feriendos. Diacones, qui ex curialibus vel ex quolibet corpore publico facti sunt, praecepit, ut pro se ad agenda, quae utilitati publicae debentur, suffectos dare debeant. Quod si non dederint, ipsi ad condicionem debitam revocentur. Nam episcopos atque presbyteros non iubet hac lege constringi nisi tantum, ut de patrimoniis suis quae sunt Maioriani lege constituta evidentem observent. Originarios vero vel servos, qui ad honorem ecclesiasticum adspiraverint, debere intra triginta annos a dominis revocari: ita tamen, ut diaconus pro se vicarium, si habuerit, reddat et omne peculium suum dominus eius usurpet. Quod si vicarium non habuerit unde reddat, ipse ad condicionem propriam revocetur. Nam omnes clericos iubet, ut nullas alias causas nisi actus tantum ecclesiasticos agant et ut publica loca pro ecclesiarum reparatione non destruant. De successione quoque hoc specialiter creditur inserendum, ut, si vir uxore viva moriatur et filios non habeat, sed aut patrem aut matrem dimittat, de sponsalicia donatione, quam fecit, medietatem sibi uxor vindicet, medietatem patri aut matri defuncti mariti, qui superstes eorum fuerit, sine difficultate restituat. Quod etiamsi uxori talis casus evenerit, de dote, quam ab uxore maritus accepit, simili ratione, id est, medietatem parentibus aut si unus eorum superstes fuerit se noverit redditurum. Quod si nec parentes superstitibus fuerint nec filii, persona coniugis, quae altero supervixit, et dotem et donationem sibi iure perpetuo vindicabit, ita ut faciendi de eis quicquid voluerit habeat liberam potestatem. Mulier vero, quae filios derelinquit, si marito superstite intestata defecerit, maritus eius, hoc est pater eorum, facultates ab uxore dimissas pro usufructu in sua habeat potestate: ita ut, cum unusquisque filiorum ad vicesimum aetatis suae annum pervenerit, medietatem portionis suae sine dilatione percipiat et medietatem sibi pater in diem vitae suae ad usufructum retineat. Quod si alicui transacto vicesimo anno medietatem portionis suae dare noluerit, fructus eius*

medietatis, quam daturus erat, post mortem patris filius de paterna hereditate a successoribus eius habita aestimatione recipiat, quos patri exigere pro sua potestate non valuit. De divortiis vero inter coniuges sublata novella lege quae sunt a divo Constantio ordinata praecepit observari. Tricennemlem vero legem in omnibus negotiis ita iubet evidentius custodiri, ut omnia tempora, quae in infinitum negotia extendebant, quia diversi in quadraginta annos, diversi iuriconsultores de aliquibus rebus perpetuam fecerant actionem; specialiter censuit, ut omnia de omnibus causis intra triginta annorum curricula concludantur: praeter, sicut de postliminio dictum est, ut illi anni salvo tricennio captivis inputari non debeant, in quibus hostium dominatione detenti sunt. Quae tamen lex tricennalis, sicut illa tempora ad triginta annos revocat, quae amplius lites fecerant propagari, ita reliqua, quae intra triginta annos suis quibusque locis evidenter iussa sunt observari, in omnibus praecipit custodiri. Nam etiamsi lis intra tricennium inchoata fuerit et non definita, quasi nec coepta fuerit, habeatur extincta: exceptae pupillares causae, quibus pro aetatis fragilitate, sicut lex divi Theodosii continet, constat esse consultum, ut ea tempora in tricennio non inputentur, in quibus minores sub tutorum iubentur potestate consistere. A quibus tamen si post vicesimum et quintum annum ex eo, quo competere actio coeperat, lis fuerit contestata, quinque tantum annos supra tricennium pupillis iubet augeri: ita ut completis triginta et quinque annis, sicut reliquorum causae intra triginta annos, ita et eorum intra triginta quinque annorum spatia concludantur. Pupillarum vero causae vel lites, quae, antequam ad vicesimum et quintum annum perveniant, contestatae fuisse probantur; intra tricennium sine adiectione quinquennii modis omnibus consumantur. De petitoribus vero constitutum est, ut, si petitor adversarium suum pulsatum in iudicio deferre voluerit, quem aut sub fideiussione aut cautione fecit adduci, et non festinet intra quattuor menses, in quibus tamen iudex ad audiendas causas vacare dinoscitur, actionem, quam proposuit, [debeat] expedire, ille, quem compulsi ad audientiam observare, sumptus et expensas litis a petitore recipiat et liber abscedat, salva tamen integritate negotii illius petitoris, qui ad praesens pro tarditate sumptum vel expensarum damna sustinuit. Nam si quis pulsatus in iudicio adesse noluerit, post tertiam conventionem sciat se contumacis sententiam subiturum, id est ut quidquid, si adfuisset in iudicio addendus erat, petenti litigatori quasi victus exsolvat. Quicumque autem si de agro vel de domo fuerit pulsatus, sine fideiussione alicuius caveat se adfuturum esse in iudicio. Nam si pecuniam quis ab eo repetat, fideiussorem pro quantitate pecuniae, unde pulsatur, dare debet, si de hoc debito voluerit parare conflictum: tunc tamen fideiussor ab eo requiri non debet, quando pulsatus in his locis, in quibus audientia est, non minores debiti ipsius possessiones habere probatur. Si quis iudicem pro quibuscumque causis adversum sibi senserit aut habuerit fortasse suspectum, vocem appellationis exhibeat, ut, cum ei successum fuerit, integro negotio apud alium iudicem amotis dilationibus possit audiri. In ea vero causa iudiciariae potestati, id est inlustri, appellari non debet, in qua usque ad centum solidos fuerit iudicatum. Si quis dominus duorum fuerit praediorum et de una possessione ad aliam, quae iuris sui est, mancipia originaria vel colonaria transtulerit et ad diversos dominos fundus uterque pervenerit, nihil contra ordinationem domini prioris aliunde translatis mancipiis repetere aut pulsare praesumat, sed cui aut venditus aut donatus aut dimissus ager fuerit, in eo eum statu possideat, in quo ab auctore constat fuisse dimissum. De colonarum vero agnatione id remota ambiguitate hac lege constat esse praeceptum, ut secundum legem, quae ad Palladium data est de colono et colona, inter duos dominos dividatur agnatio, id est, ut coloni dominus duas partes filiorum et tertiam colonae dominus sibi debeat vindicare. Quae vero actiones perpetuae fuerunt et ad tricennium revocatae sunt placuit adnecti, id est, hereditatis petitio, si tamen ab auctore, cui competebat, fuerit inchoata finalis actio, homicidii, furti, tutelae gestae,

Sicuramente si tratta di argomenti vari, ma non così diversificati da non trovare un filo conduttore che li leghi; certamente si ha la sensazione che molti di questi temi fossero cari alla Chiesa, in particolare, secondo un acuto suggerimento di Gisella Bassanelli, sembra esserci l'influsso della Chiesa non ariana, che già fu notevolmente incisiva nella stessa legislazione di Valentiniano III, considerata in primo luogo l'influenza di papa Leone Magno.

Vengono meno, anche per ragioni facilmente comprensibili, argomenti che invece erano ragguardevoli per Valentiniano come i rapporti con le popolazioni barbariche e, in particolare, l'incontro/scontro con i Vandali (si pensi ai provvedimenti riguardanti i rifugiati dall'Africa nella seconda metà degli anni Trenta, in occasione della persecuzione dei Romani cattolici), e le costituzioni riguardanti i funzionari di corte, come i *palatini*, la fiscalità, che doveva seguire un'organizzazione non sovrapponibile nelle due realtà politiche, il reclutamento militare, la fuga e i compiti dei decurioni o aspetti peculiari di territori non sottoposti al controllo visigoto, come, soprattutto, quelli connessi alla città di Roma, ad esempio mercati e acquedotti¹⁵. Come è evidente, l'aspetto tematico è strettamente legato al dato storico-politico e anche alle mutate esigenze dal punto di vista sociale e religioso.

1. In primo luogo è necessario indagare il motivo per cui, nonostante l'estensione notevole del regno di Valentiniano III, le costituzioni selezionate appartengano a un periodo piuttosto ristretto, circa otto anni dal 444 al 452 circa. Tale periodo di "fioritura" corrisponde anche al periodo più maturo di Valentiniano¹⁶, posteriore al matrimonio con Licinia Eudossia – in occasione del quale (437 d.C.), egli si libera della tutela della madre Galla Placidia –, ma precedente all'uccisione del vero pilastro della *pars Occidentis*, il *magister utriusque militiae* Ezio, il quale pur aveva avuto la meglio, intorno al 435, rispetto ai pericolosi rivali, i comandanti militari Bonifacio e Felice, ed era stato in grado di garantire militarmente la sopravvivenza della *pars Occidentis*.

In qualche modo, questo fu il periodo più tranquillo del regno dell'imperatore, anche se nella sua vita molto convulsa, a partire dalla fuga della madre Galla

de fugitivis, de curialibus vel de collegiatis revocandis, empti venditi, locati et conducti, negotiorum gestorum, mandati, pro socio.

¹⁵ Nov. 5.

¹⁶ JONES-MARTINDALE-MORRIS, *Placidus Valentinianus*, in *PLRE*, vol. I cit., 1138 s.; R. MATHISEN, *Valentinian III (425-455 A.D.)*, in *Medieval Italy. An Encyclopedia*, London, 2004, 117 s.; F. ELIA, *Valentiniano III*, Catania, 1999; A. GILLET, *Rome, Ravenna and the Last Western Emperors*, in *Papers of the British School at Rome*, 69, 131 ss.; J. B. BURY, *A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene*, rist. 2005; P. HEATHER, *La caduta dell'Impero romano*, Milano, 2006; C. KELLY, *Attila e la caduta di Roma*, Milano, 2009 (ristampa 2021).

Placidia dall'Italia e dal fratello Onorio, non ci furono realmente anni del tutto sereni.

Questo periodo fu anche caratterizzato da una politica diplomatica e conciliativa con il re dei Vandali, Genserico, il quale, impossessatosi, nella seconda metà degli anni '30 del secolo, dell'*Africa*, di fatto teneva in pugno la città di Roma, grazie al controllo delle indispensabili risorse cerealicole e olearie africane e alla sua politica di influenza e disturbo delle grandi isole¹⁷.

Si tenga conto anche del dato di fatto archeologico per cui la provincia d'Africa era stata in buona sostanza l'ultima a risentire del decadimento economico generalizzato, probabilmente anche grazie alla continuità nell'applicazione della *lex Manciana*, la quale per secoli incentivò la produzione agricola: un'analisi accurata dei reperti di epoca tardo-romana, ma anche vandalica rende il quadro di un territorio sì provato, ma resiliente rispetto a un rapido decadimento. L'*Africa* rimane il granaio di Roma e dell'Italia e conserva il suo ruolo, con un ridimensionamento lento; tale situazione sarà poi preservata anche dalla conquista del *magister militum* Belisario (534 d.C.), il quale ne farà per più di un secolo, fino alla conquista araba (708 d.C.), una provincia dell'impero romano d'Oriente¹⁸ e un successo della politica giustiniana.

Tale collaborazione almeno formale condusse Valentiniano a promettere in sposa la figlia Eudocia al figlio di Genserico, Unerico: la violazione della promessa di matrimonio, dopo la congiura mortale ai danni dell'imperatore, sarà proprio

¹⁷ C. BOURGEOIS, *Les Vandales, le vandalisme et l'Afrique*, in *AntAfr* 16, 1980, 213 ss.; F. AUSBÜTTEL, *Die Verträge zwischen den Vandalen und Römern*, in *RomBarb* 11, 1992, 1 ss.; V. AJELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in M. KHANOUSSI-P. RUGGERI-C. VISMARA (a cura di), *L'Africa romana*, III. *Ai confini dell'Impero: contatti, scambi, conflitti* (Atti del XV convegno di studio, Tozeur, 11-15 dicembre 2002), Roma, 2004, 723 ss. = V. AJELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009; J. SPIELVOGEL, *Arianische Vandalen, katholische Römer: die reichspolitische und kulturelle Dimension des christlichen Glaubenskonflikts im spätantiken Nordafrika*, in *Klio*, 87, 2007, 201 ss.; R. ARCURI, *La regalità presso i Vandali: prospettive storiche ed etnografiche*, in *Fra Costantino e i Vandali* (a cura di L. DE SALVO-E. CALILI-M. CASELLA), Bari, 2016, 545 ss.; Y. LE BOHEC, *La conquête de l'Afrique romaine par les Vandales (429-439 a. J.-C.)*, in *Gerion. Revista de Historia Antigua*, 36, 2018, 109-140; Y. LE BOHEC, *Le visage de la guerre pour les civils dans l'Antiquité. Victor de Vita et les Vandales*, in *RSA*, 37, 153 ss.

¹⁸ L. DI PAOLA, *Immagini tardoantiche dell'Africa a confronto*, in *Diritto@Storia*, 8 = AA. VV., *L'Africa romana. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi* (Atti del XVII convegno di studio, a cura di J. GONZÁLEZ-P. RUGGERI-C. VISMARA-R. ZUCCA, Sevilla, 14-17 dicembre 2006), Roma, 2008, 1091 ss.; V. AJELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in M. KHANOUSSI-P. RUGGERI-C. VISMARA (a cura di), *L'Africa romana*, 3, *Ai confini dell'Impero: contatti, scambi, conflitti* (Atti del XV convegno di studio, Tozeur, 11-15 dicembre 2002), Roma, 723 ss. = V. AJELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009.

il pretesto per l'incursione vandalica a Roma del 455, di poco successiva alla morte dell'imperatore, il quale, quanto meno, era riuscito a mantenere in Occidente quel minimo di equilibrio sufficiente per garantire la sopravvivenza dell'impero morente.

Gli ultimi anni dell'imperatore furono funestati, oltre che dall'avventatezza dell'invidia e del sospetto nei confronti di Ezio, tristemente coronati dall'epilogo più cruento, anche dalla disastrosa strategia della sorella *Grata Onoria*, la quale, in una rocambolesca girandola di amori, promesse, relazioni, figli illegittimi, fughe a Oriente, condanne a morte, matrimoni riparatori, finì per coinvolgere in modo disastroso anche Attila, re degli Unni, che invase l'Occidente con il pretesto di una pretesa proposta di matrimonio giunta dalla stessa *Grata*.

La vittoria sugli Unni ai Campi Catalaunici sarà paradossalmente l'inizio della fine per la *pars Occidentis*: la vittoria di Ezio, celebrata come la salvezza dell'Occidente, finirà per far diventare sospettoso Valentiniano III, il quale compirà, con l'aiuto dell'eunuco Eraclio, il gesto più controproducente per l'Occidente, l'omicidio di sua mano del *magister utriusque militiae*¹⁹.

Certamente il ruolo delle donne della famiglia imperiale fu notevole in quel periodo, così come la loro attitudine a trovare un "porto sicuro" presso la corte costantinopolitana, a spese della sicurezza della *pars Occidentis*: si pensi alla fuga in Oriente di *Galla*, a quella di *Grata Onoria*, a quella di *Licina Eudossia* e di *Placidia* dopo il sacco di Roma e, infine, al ritorno a Costantinopoli di Eudocia dopo il fallimento del matrimonio con Unerico a causa di dispute religiose. Nel frattempo, l'influenza della Chiesa, e soprattutto del papa, Leone, cresceva costantemente: è sufficiente richiamare l'incontro leggendario con il crudele re degli Unni, che sarebbe stato, secondo il mito, addirittura più risolutivo del confronto tra eserciti²⁰.

Senza escludere la palese e inveterata misoginia delle fonti, è evidente che esse sottolineano con forza il ruolo positivo e salvifico della Chiesa, tanto quanto la debolezza di un imperatore circondato e talora dominato da donne dipinte come dissennate.

La morte di Valentiniano nel 455 d.C. sarà, infine, dovuta a una congiura ordita da Petronio Massimo per ovvie ragioni politiche, sebbene velata dal pretesto di motivi di ordine personale; comunque, anche qui ritorna il ruolo delle donne come protagoniste di questo tormentato periodo: Petronio avrebbe agito anche per vendicare lo stupro della moglie da parte dello stesso Valentiniano, avvenuto con un meschino stratagemma.

¹⁹ A. DEMANDT, *Die Spätantike. Römische Geschichte von Diokletian bis Justinian 284-565*, München, 1989; A. LEVI-P. MELONI, *Storia romana dalle origini al 476 d.C.*, Milano, 1992³; J. B. BURY, *A History of the Later Roman Empire*, 240 ss.

²⁰ M.G. BIANCHINI, *Chiesa e Impero d'Occidente a confronto alla metà del V secolo*, in *Quaderni Catanesi*, 1, 1989, 24 ss.

Impossibile leggere e studiare le costituzioni post-teodosiane senza comprendere che questa, di cui abbiamo tratteggiato qualche episodio, è stata l'epoca nella quale sono state scritte; non possono certo essere comprese appieno, valutandole con strumenti a-storici e di impronta dogmatica; è invece chiaro che, in un periodo così delicato, ogni singola parola sarà stata soppesata con criteri di tipo più politico che strettamente giuridico.

Eppure queste costituzioni rappresentano per noi una grande ricchezza: infatti, a differenza di quelle "trattate" nel Codice Teodosiano tramite opportuni tagli, massimazioni, esigenze di brevità, queste leggi ci offrono lo specchio esatto di come doveva essere una costituzione tardoantica, intrisa di retorica e di ampollosità. Tali caratteristiche ovviamente confliggono con la nostra idea di norma sintetica e astratta, ma la connotazione retorica e la verbosità facevano parte del lavoro delle cancellerie.

Se, per esempio, noi rivolgiamo l'attenzione alla Novella 33²¹ del 451 d.C., che tratta della vendita dei bambini romani presso popolazioni barbariche, essa ci

²¹ Nov. 33 DE PARENTIBUS QUI FILIOS DISTRAXERUNT ET NE INGENUI BARBARIS VENUNDENTUR NEQUE AD TRANSMARINA DUCANTUR Imp. Valentinianus a. Aetio patricio. *Cum diebus omnibus et momentis studium celsitudinis tuae et sollicitudinem pervigilem circa utilitatem publicam conprobemus, etiam praesenti insinuatione monstrasti, qua nullum pateris benigna et salubri providentia addictae per necessitatem ingenuitati praeiudicium provenire. Ostendis non omnia sinistrae licere fortunae, ut status, quem illa voluit inopia cogente mutari, ad splendorem suum humanitatis nostrae beneficio reducat. Notum est proxime obscaenissimam famem per totam Italiam desaevisse coactosque homines filios et parentes vendere, ut discrimen instantis mortis effugerent. Tantum unicuique miseranda macies et letalis pereuntium pallor extorsit, ut totius, quem natura concessit, amoris oblitii alienare suos genus pietatis putarent. Nihil est enim, ad quod non desperatio salutis impellat, nil turpe, nil vetitum credit esuriens: sola cura est, ut qualicumque sorte vivatur. Sed iniquum iudico ideo libertatem perire, quia vita non perit, et agi horrore vilissimae servitutis, ut exitium pudeat evasisse. Cui non ingenuo mori satius est, quam iugum servile perferre? Illa sunt dulcia, quae praestita non deformant, quae accepisse delectet, quibus uti non turpe sit. Dicitur beneficium non potest, si pereat, quod servis pro summa remuneratione praestatur. Igitur libero statui, cui specialiter sapientissimi conditores iuris legesque voluerunt esse consultum, nullum praeiudicium patior inrogari. Renovans statuta maiorum venditionem censeo submoventi, quam praedicta famas de ingenuis fieri persuasit: ita sane, ut emptor pretium sub quintae adiectione recipiat, hoc est, ut quinto solido unus addatur, decimo duo, similiter crescente numero quamcumque summam venditio facta designat. Ita fit, ut neque illum rebus adflictis et desperatis emisse paeniteat, qui amplius recepit quam ad pretium dederat, nec pereat sub tanta clade distracta libertas. Si quis sane barbaris venditionem prohibitam fecerit vel emptum ingenuum ad transmarina transtulerit, sciat se sex auri uncias fisci viribus inlaturum. Quam saluberrimam legem, Aeti parens karissime atque amantissime, inlustris et praecelsa magnificentia tua notitiae omnium propositis vulgabit edictis. Dat. prid. kal. febr. Romae, Adelfio vc. cons. (451 Ian. 31). Interpretatio: Hoc praecepit haec lex: Quicumque ingenui filios suos in qualibet necessitate seu famis tempore vendiderint ipsa necessitate compulsi, emptor si quinque solidis emit, sex recipiat, si decem, duodecim solidos similiter recipiat, aut si amplius, se-*

appare perfino svenevole; i toni sono ricchi di *pathos*, di drammaticità, con termini evocativi e ricchi di colore. D'altra parte questo tratto non è casuale: i provvedimenti legislativi sono un mezzo comunicativo potente dell'epoca, un'epoca di crisi, in cui il potere centrale era visto solamente come avido riscossore delle tasse e come scarsamente efficace nella difesa dei cittadini: questo doveva essere un modo per comunicare la compartecipazione anche emotiva dell'imperatore alle sofferenze dei sudditi. Il provvedimento non vuole essere un documento giuridico freddo, ma mostrare un interessamento e un'empatia sinceri nei confronti delle vittime della povertà.

Gli interessi dei redattori delle *interpretationes* sono molto diversi: la legge assume il suo distacco rispetto alla fattispecie tutelata, così che, anche complice la maggiore brevità e concisione, il testo ci appare come più giuridicamente riuscito rispetto alla legge di riferimento.

Al di là di ogni preconceito, infatti, è indubitabile che le *interpretationes* avevano delle caratteristiche positive, apprezzate dai contemporanei e a lungo anche dai posteri: la brevità dei testi, per esempio, era particolarmente utile per la prassi e comoda per la consultazione. La sintesi non dipende solo, come lo stereotipo ci imporrebbe, dalla scarsa capacità dei loro compilatori nel maneggiare fonti romane, ma anche da scopi specifici, scopi poi raggiunti, considerata la fortuna di essi nelle epoche successive.

Quindi, come sottolinea in questo stesso volume Lorena Atzeri²², è necessario scoprire il metodo dei redattori delle *interpretationes*, indagando il motivo per cui alcune sono più sintetiche, altre più dettagliate, e in alcuni altri casi *interpretatio non eget*, anche quando magari il testo originale della legge ci sembrerebbe non semplice.

Vorrei aggiungere due osservazioni; la prima riguarda la stessa natura delle *interpretationes* alle costituzioni di Valentiniano ed è la medesima osservazione che ho compiuto anni fa in merito a quelle relative al libro IX del *Codex Theodosianus*²³: esse non sembrano sempre e comunque dei meri riassunti, ma vi sono fondati elementi per ravvisarvi talora un lavoro di revisione o aggiornamento; inoltre, anche quando l'*interpretatio* appare semplicemente come un sunto, non è realmente così, perché, per usare un'espressione utilizzata da Giorgia Maragno durante il convegno di Ravenna Capitale ad Aquileia, in merito a una determinata *interpretatio*, in essa è

cundum suprascriptam rationem augmentum pretii consequatur. Nam si huiusmodi personas aliqui aut ad extraneas gentes aut transmarina loca transferre aut venundare praesumpserit, ipse, qui hoc contra statuta praesumpserit, sex auri uncias fisco se noverit inlaturum.

²² L. ATZERI, *Le Pauli Sententiae* e le loro *interpretationes* nel contesto della *Lex Romana Visigothorum*, nel presente volume.

²³ P. BIAVASCHI, *Osservazioni sulla tradizione del libro IX del Codice Teodosiano nel Brevarium Alaricianum* cit., 111 ss.

stata “spostata l’attenzione”, il punto di vista è cambiato, la focalizzazione è diversa. Questo risulta facilmente percepibile e, quindi, fornisce allo stesso sunto una natura più complessa rispetto a quella ipotizzabile a prima vista. Lo stesso impiego di determinati termini al posto di altri deve essere valutato con un’attenzione *in primis* filologica, per giungere a migliori conclusioni dal punto di vista giuridico: quindi si pone la necessità di una notevole acribia esegetica.

La seconda osservazione riguarda il livello culturale dei redattori delle *interpretationes*: messe a confronto con quelle alle *Pauli Sententiae*, esse appaiono in realtà scritte da soggetti con un portato intellettuale e anche giuridico più elevato. Inoltre una lettura priva di pregiudizi in merito al latino impiegato, pur palesemente tardo, non conduce a un giudizio così severo, come ci potremmo aspettare: si tratta di un latino semplice, senza dubbio, ma tutto sommato chiaro e sintatticamente ben comprensibile, adeguato alla società e alla cultura cui si rivolgeva.

Non possiamo certamente attenderci finezze giuridiche o ragionamenti complessi riguardanti le fattispecie trattate, ma l’adattamento di un diritto a volte anacronistico a quelle che erano le esigenze vigenti.

Dall’analisi delle costituzioni post-teodosiane rileva in modo evidente che le *interpretationes* presenti nella *lex Romana Visigothorum* non sono state redatte contemporaneamente, non sono una sorta di operetta epitomatrice confezionata in occasione della pubblicazione del *Breviarium Alaricianum*, ma sono frutto di diverse stratificazioni e di giuristi con un livello di preparazione diverso²⁴.

Giungiamo ora a commentare il giudizio di “continuità” che si è espresso nel titolo di questo contributo: tale continuità è apprezzabile in tutta la storia giuridica romana ed esprime la genialità di questo popolo nel riuscire a mantenere viva la tradizione degli istituti, aggiornandoli, modificandoli dal loro interno, senza necessità di distruggere e ricreare, ma mantenendo un *fil rouge* identitario. Gli istituti risultano a volte talmente sottoposti a una metamorfosi da risultare, al termine del loro viaggio millenario, come quegli edifici cui si mantiene solamente la facciata a scopi estetici, mentre viene completamente demolito il contenuto. Grazie a questa capacità il diritto romano non solo è stato in grado di mantenersi vivo e vitale, ma è riuscito anche a sopravvivere al disfacimento dello stesso impero d’Occidente, perpetuandosi e addirittura risorgendo ancora più forte in pieno Medioevo.

La mia ultima considerazione è un interrogativo di carattere “provocatorio”: per quale ragione, quando le *interpretationes* presentano carattere di indipendenza i compilatori visigoti hanno deciso comunque di mantenere il testo della costituzione, nel caso delle Novelle addirittura un testo prolisso, verboso, sostanzialmente inutile perché riassunto o addirittura aggiornato dalle *interpretationes*?

²⁴ D. LIEBS, *La cosiddetta Epitome Guelferbitana della Lex Romana Visigothorum*, nel presente volume.

Tutto sommato, il criterio che utilizzerà Giustiniano sarà molto differente: dopo aver tagliato, massimato, riassunto, interpolato, scelto, tutto il resto, tutto quello che rimane della grande tradizione classica sarà da scartare, sarà “buttato”. L'imperatore d'Oriente è esplicito in questo: la sua compilazione seleziona e poi fa *tabula rasa* di quanto non è stato selezionato.

I compilatori visigoti – e l'epoca è chiaramente la stessa – si comportano in modo diametralmente opposto, permettendoci così di conoscere fonti che sarebbero altrimenti andate perse.

L'Occidente si pone nei confronti del passato in modo molto differente rispetto all'Oriente: vorrei proporre due ordini di ragioni. 1) Il rispetto dell'identità e della grande tradizione romana. 2) Il superamento della confusione e dell'irrazionalità che sarebbero discesi dalla decisione di scartare i testi delle Novelle, laddove esiste una *interpretatio*. In questo modo, infatti, vi sarebbe stata una raccolta mista di *interpretationes* e di testi di legge originali che probabilmente sarebbe sembrata intollerabilmente confusa e priva di metodo. Tuttavia non bisogna dimenticare che la scelta dei compilatori della *lex Romana Visigothorum* di tramandare i testi integrali delle costituzioni post-teodosiane, pur nella loro verbosità e retorica, è stata frutto di una decisione coraggiosa, dal momento che il lavoro dei copisti sarebbe ovviamente risultato molto più gravoso. Non si trattava, e vale la pena ricordarlo, di una scelta “gratuita”, da tutti i punti di vista, e, grazie a questa volontà di seguire un cammino razionale e di trasmettere il sapere giuridico romano, noi ora non possediamo solamente epitomi e sunti, ma anche testi vicini all'originale. Ovviamente questo discorso vale anche per le costituzioni tratte dal Codice Teodosiano e riprese dal *Breviarium*: in aggiunta le costituzioni post-teodosiane hanno il pregio della completezza (o quasi completezza) che ci aiuta a comprendere più facilmente quale forma dovevano avere realmente i provvedimenti imperiali quando venivano emanati.

Abbiamo proposto alcune tecniche di indagine che consideriamo fondamentali per porre le basi di una ricerca metodica sulla funzione delle costituzioni post-teodosiane all'interno del *Breviarium Alaricianum* e per intraprendere uno studio razionale dello scopo e dei contenuti delle loro *interpretationes*. Ciò che riteniamo essenziale e che si evince dall'analisi storica cui abbiamo fatto cenno, per comprendere le costituzioni del periodo delle post-teodosiane di Valentiniano III e la loro ripresa nel regno visigoto, è una valutazione *in toto* dei provvedimenti dell'epoca, anche di quelli emanati in Oriente da parte del cugino Teodosio II, in modo da cercare di comprendere con una visione più ampia le scelte operate dai compilatori.

In ogni caso, già da questa indagine preliminare, viene palesemente alla luce l'importanza di approfondire le *interpretationes*, che costituiscono il ponte di collegamento tra le costituzioni tardoantiche e il mondo medioevale: è attraverso questo studio che si può più compiutamente ragionare su quanto e come questi prodotti del mondo di transizione siano frutto di una spinta dialettica o di un desiderio di continuità con il passato.

